



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 112 DEL 27 dicembre 2016

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 20-21-22 dicembre 2016 - Diciottesima giornata andata

Atalanta-Empoli 2-1
Cagliari-Sassuolo 4-3
Fiorentina-Napoli 3-3
Internazionale-Lazio 3-0
Palermo-Pescara 1-1
Roma-Chievo Verona 3-1
Sampdoria-Udinese 0-0
Torino-Genoa 1-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 27 dicembre 2016, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 43

1) SERIE A TIM

Gare del 20-21-22 dicembre 2016 - Diciottesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

112/285



Gara Soc. CAGLIARI – Soc. SASSUOLO

Il Giudice Sportivo,

letto il rituale e dettagliato rapporto dell'Arbitro addizionale e dei collaboratori della Procura Federale in ordine al lancio, al 14° del secondo tempo, da parte dei sostenitori della soc. **Cagliari** assiepati sugli spalti della Curva Nord dell'impianto di casa, di un petardo sul terreno di giuoco, che veniva raccolto da uno degli addetti al servizio di sicurezza antincendio, il quale subiva lesioni gravissime ad una mano, con rischio di amputazione di alcune falangi e perdita dell'uso di dita della medesima mano, a causa dello scoppio del petardo stesso,

dispone,

in relazione al detto lancio di materiale esplodente pericoloso per l'incolumità dei presenti, visto l'art. 14 CGS e date la recidiva specifica e la diffida in atti, l'obbligo per la soc. **Cagliari** di disputare **due** gare con il settore "Curva Nord" privo di spettatori; infligge, altresì, alla medesima società l'ammenda di € 20.000,00 (sanzione complessivamente attenuata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) ed e) CGS).

Gara Soc. INTERNAZIONALE - Soc. LAZIO

Il Giudice Sportivo,

ricevuta dal Procuratore Federale tempestiva e rituale segnalazione ex art. 35, n. 1.3 CGS (a mezzo e-mail pervenuta il 22 dicembre 2016, alle ore 13.48), in merito alla presunta condotta violenta, non vista dall'arbitro, tenuta al 41° circa del primo tempo dal calciatore **Danilo D'Ambrosio** (Soc. **Internazionale**), nei confronti del calciatore **Senad Lulic** (Soc. **Lazio**);

acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Infront), di piena garanzia tecnica e documentale;

considerato che dalla visione delle immagini televisive si percepisce una manata inferta, in fase di giuoco, dal calciatore D'Ambrosio ai danni del suo avversario, che non risulta costituire condotta deliberatamente violenta, bensì al più condotta gravemente antisportiva, e quindi in quanto tale condotta comunque non sanzionabile ai sensi dell'art. 35.1.3 CGS,

P.Q.M.

delibera di non sanzionare il calciatore **Danilo D'Ambrosio** (Soc. **Internazionale**).

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della ventesima giornata andata sostenitori delle Società **Atalanta, Internazionale, Palermo, Sampdoria e Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **EMPOLI** a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

PELLEGRINI Lorenzo (Sassuolo): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere, al 33° del primo tempo, all'atto dell'espulsione, rivolto un'espressione irrispettosa al Direttore di gara e, all'uscita dal recinto di giuoco, colpito violentemente con un calcio ed un pugno i tabelloni pubblicitari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ALBIOL TORTAJADA Raul (Napoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BIRAGHI Cristiano (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

MAZZITELLI Luca (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PADOIN Simone (Cagliari): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PEREIRA GOMES Felipe Anderson (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

CAMPAGNARO Hugo Armando (Pescara)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CAPRARI Gianluca (Pescara)

TERZA SANZIONE

MURIEL FRUTO Luis Fernando (Sampdoria)

NINKOVIC Nikola (Genoa)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

BURDISSO Nicolas Andres (Genoa): sanzione aggravata perché capitano della squadra.

SECONDA SANZIONE

BENALI Ahmad (Pescara)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

OTTAVA SANZIONE

TOMOVIC Nenad (Fiorentina)

SETTIMA SANZIONE

DAINELLI Dario (Chievo Verona)

SESTA SANZIONE

ANSALDI Cristian Daniel (Internazionale)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)

CASTAN DA SILVA Leandro (Torino)

DIOUSSE El Hadji Assane (Empoli)

GONZALEZ CASTRO Giancarlo (Palermo)

IZZO Armando (Genoa)

KALINIC Nikola (Fiorentina)

LULIC Senad (Lazio)
MIRANDA DE SOUZA Filho Joao (Internazionale)

TERZA SANZIONE

BUHEL Marcel (Empoli)
DI GENNARO Davide (Cagliari)
MUNOZ EZEQUIEL Matias (Genoa)
RAGUSA Antonino (Sassuolo)

SECONDA SANZIONE

ADJAPONG Claud (Sassuolo)
FARAONI Marco Davide (Udinese)
JAJALO Mato (Palermo)
KURTIC Jasmin (Atalanta)
MARILUNGO Guido (Empoli)
OLIVERA DE ANDREA Maximiliano (Fiorentina)
RIGONI Nicola (Chievo Verona)

PRIMA SANZIONE

CORSINI Bruno Henrique (Palermo)
MAKSIMOVIC Nikola (Napoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.000,00 (QUARTA SANZIONE)

GOMEZ Alejandro Dario (Atalanta): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Quarta sanzione).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (TERZA SANZIONE)

BELOTTI Andrea (Torino): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

AMMONIZIONE

TERZA SANZIONE

BERNARDESCHI Federico (Fiorentina)
FARIAS DA SILVA Diego (Cagliari)
NESTOROVSKI Ilija (Palermo)

SECONDA SANZIONE

SKORUPSKI Lucasz (Empoli)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)

PETTINARI Stefano (Pescara): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

PRIMA SANZIONE

D'ALESSANDRO Marco (Atalanta)

REINA PAEZ Jose Manuel (Napoli)

ZARATE Mauro Matias (Fiorentina)

Il Giudice Sportivo: *dott. Gerardo Mastrandrea*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 27 DICEMBRE 2016

IL PRESIDENTE
Maurizio Beretta